

# *Comune di Follonica*

## *Imposta di Soggiorno*

*Delibera Consiglio Comunale  
n. 13 del 16 marzo 2017  
n. 13 del 29 aprile 2013  
n. 16 del 11 giugno 2012*



REGOLAMENTO



Città di Follonica

# *Città di Follonica*

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR) - Tel. 0566/  
59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



## **Regolamento dell' Imposta di Soggiorno nella città di Follonica**

### **Articolo 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Follonica, ai sensi dell'art. 4 decreto legislativo n. 23 del 14.2.2011, disciplinandone l'applicazione.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.

### **Articolo 2**

#### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Follonica, di cui alla legge regionale in materia di turismo n.42/2000.
2. L'imposta si applica nel periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre;

### **Articolo 3**

#### **Soggetto passivo dell'imposta**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

### **Articolo 4 Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Follonica;
  - b) minori entro il sedicesimo anno di età;
  - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di

assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

d) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali; per ogni iniziativa il settore organizzatore dell'evento provvederà a definire l'elenco degli operatori e dei soggetti interessati;

e) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio anche a carattere temporaneo;

f) i dipendenti della struttura turistico ricettiva che vi alloggiano per lavoro;

g) gli atleti e relativi accompagnatori ufficiali che soggiornano in occasione di manifestazioni sportive organizzate dalle Associazioni presenti nel Comune di Follonica o della stessa Amministrazione Comunale;

h) i lavoratori dipendenti che soggiornano per motivi di lavoro limitatamente ad attività da svolgere presso la città di Follonica; la ricorrenza di detta condizione deve essere certificata del datore di lavoro e del lavoratore.

i) portatore di handicap non autosufficiente e beneficiario dell'indennità di accompagnamento compreso un accompagnatore;

2. Le esenzioni di cui alle lettere d) e) g) h) i) dovranno essere dichiarate dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000, con gli appositi moduli redatti dal Responsabile dell'Ufficio Tributi.

## **Articolo 5**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

## **Articolo 6**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Follonica sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al servizio tributi del Comune di Follonica, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di pernottamenti imponibili, distinguendoli sulla base della misura dell'imposta applicata, ed il numero di quelli esenti relativi all'ultimo trimestre.
3. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo fino alla definizione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita procedura telematica.

## **Articolo 7**

## **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Follonica.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Follonica delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti:
  - bonifico bancario o versamento diretto presso la Cassa di Risparmio LU-PI—LI- utilizzando il codice IBAN IT85X0503472241000000000096;

## **Articolo 8**

### **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, i commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, ivi compresi i dati riportati sul registro delle presenze.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni amministrative**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6, 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo Ibis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 3 e 4 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n 689.

## **Articolo 10**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Follonica almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

## **Articolo 12**

### **Pubblicazione**

1. Ai sensi dell'art. 52 c.2 d.lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Il regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

## **Art. 13**

## **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n°546 e successive modifiche.

### **Art. 14**

#### **Funzionario responsabile dell'imposta**

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

### **Articolo 15**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2013;
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Il monitoraggio degli effetti conseguenti all'applicazione dell'imposta e la formulazione di eventuali proposte correttive è demandato annualmente all'Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD) di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4371/2010, all'interno del quale il Comune di Follonica è inserito.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n°471, 472,473 del 18/12/1997, l'art.1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n°296 e il Regolamento delle entrate approvato dal Consiglio Comunale di Follonica.